

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento governativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, ha apportato una serie di modificazioni al precedente regolamento governativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

In particolare, con le modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere d), n. 1), ed f) del citato d.P.R. n. 93 del 2004 si è sostanzialmente prescritto che, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti di esecuzione di lavori pubblici, per classifiche di importo pari o superiore alla III<sup>a</sup> (soglia da euro 1.032.913 in su), le imprese che operano nel settore delle barriere di sicurezza su strada debbano essere altresì dotate di uno stabilimento "di produzione".

La disciplina operante in materia, previgente all'entrata in vigore di tale regolamento governativo, non prescriveva questo particolare e limitativo requisito, né pertanto distingueva fra operatori che producessero le barriere di sicurezza ovvero che solo le installassero o montassero.

Si poteva dunque ammettere alla partecipazione delle gare innanzi dette – prima della disciplina regolamentare innovativa – anche imprese che, pur operando nel settore delle barriere difensive, non fossero peraltro dirette produttrici delle stesse.

Di conseguenza, l'innovazione in discorso, operata con il regolamento emanato con d.P.R. n. 93 del 2004, ha di fatto ristretto il mercato degli operatori che possono accedere alle gare pubbliche di lavori di importo più consistente, limitando irragionevolmente la concorrenza.

Del resto, ammesso che la limitazione abbia mai avuto una giustificazione dal punto di vista della qualità dei prodotti da installare (le barriere di sicurezza stradale), neppure si comprende perché tale limitazione dovesse concernere le gare di importo maggiore: la sicurezza stradale, invero, non varia in funzione dell'importo dell'appalto pubblico.

Di questa distorsione, peraltro, si era anche avveduta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, durante i lavori di predisposizione dello schema di regolamento poi emanato con il d.P.R. n. 93 del 2004: la sua segnalazione in tal senso, indirizzata al Presidente del Senato in data 21 agosto 2003, è tuttavia rimasta inascoltata.

Con lo schema di regolamento che viene ora presentato, si intende dunque porre rimedio alla ingiustificata distorsione e restrizione del mercato di cui sopra si è detto.